24642 /2025 RGAC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica in persona della dr. Carla Hubler ha pronunziato ex art. 281 sexies uc cpc la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 24642 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente

TRA

Parte_1 **cf.** *P.IVA_1* con sede in Salerno, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] presso il cui studio in Napoli alla [redacted] elett.te domicilia, in virtù di procura in atti

OPPONENTE

E

Controparte_1 **c.f** *P.IVA_2* con sede in [redacted] (Piva *P.IVA_2*), in persona del legale rapp.te p.t., difesa e rappresentata dall'Avv. [redacted] del Foro di Nola, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo n. 5255/25,

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo . n. 5255/2025, emesso il 06/10/2025 dal Tribunale di Napoli, R.G. n. 17770/2025, per la somma di € 10.902,93 oltre interessi e spese;

Conclusioni: come in atti e verbali.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo pec i 17.11.25 la pare in epigafe proponeva opposizone avverso il d.i.in oggetto chiedendo per le ragioni in atti:" *1. In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per violazione della clausola contrattuale di mediazione contenuta nei contratti sottoscritti tra le parti;*

2. Nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 5255/2025 del 06/10/2025, emesso dal Tribunale di Napoli, R.G. n. 17770/2025;

3. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall'opposta per mancata erogazione dei servizi concordati;

4. Condannare l'opposta alle spese, competenze e onorari del presente giudizio;

5. Disporre ogni altra statuizione di giustizia.

Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio."

Si costituiva l'opposta e resisteva all'opposione per le ragioni da intendersi qui riportate, concludendo: "*in via principale:- rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5255/25, R.G. 17770/25, emesso dal Tribunale di Napoli;*

in via subordinata:

accertare, comunque, il credito vantato dalla Controparte_1 *in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della* Parte_1 *(P.I.* P.IVA_1 *), in virtù dell'attività eseguita e condannare quest'ultima al pagamento di €. 10.902,93, oltre interessi, spese come richieste, spese legali per la procedura ed esborsi documentati e successivi oltre spese legali, o del*

diverso maggiore o minor importo che dovesse risultare dall'esito delle attività istruttorie o che il Giudice dovesse determinare, anche facendo ricorso ad equità, sempre maggiorato di interessi dal dovuto al saldo.

in ogni caso:

Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge."

All'esito delle verifiche preliminari, il giudice in precedenza designato, con decreto comunicato il 5.2.26: " *visti gli atti,*

letto l'art. 171 bis e 171 ter c.p.c.,

vista la clausola di mediazione presente nei contratti azionati dalla parte ricorrente,

ritenuta la necessità di rifissare udienza nel rispetto dei termini per la mediazione e per il deposito di memorie,

P.Q.M.

Fissa nuova udienza per la trattazione in data 6-7-2026, concedendo i termini di legge per le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., ed il termine di tre mesi per il procedimento di mediazione.

Napoli, 04/02/2026 ".

Nelle more la procedura era riassegnata alla scrivente unitamente al ruolo.

Venivano depositate memorie integrative 171 ter 1 termine cpc nell'interesse di entrambe le parti.

Su istanza per impedimento del difensore dell'opposta, cui non si opponeva l'altra parte, l'udienza era differita.

All'udienza del 10.9.2026 sulle conclusioni di cui al verbale di udienza, all'esito della discussione, la procedura era riservata in decisione ex art. 281 sexies uc cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente è fondata e va accolta.

Il contratto nr. [redacted] del 25/03/2024 (contratto principale) le cui condizioni sono richiamate dai contratti integrativi nr. [redacted] del 27/03/2024 e [redacted]-1 del 10/05/2024, prodotti in atti, la cui validità ed efficacia non risulta oggetto di contestazione, all'art. 10 prevede clausola di mediazione:"(***10. Mediazione*** *10.1 Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione effettuato in videoconferenza secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e Commerciale della Camera Arbitrale di Milano che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.*

La Camera Arbitrale di Milano garantirà il rispetto dei requisiti di cui all'art.12 paragrafo 2 del Regolamento UE 2019/1150 e, in ogni caso, la disponibilità di due o più mediatori tratti dalla lista dei mediatori civili e commerciali ex D.Lgs. 28/2010."

Con tale clausola le parti hanno inteso favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali e, pertanto, mediante la stessa esse si sono obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio.

Ebbene, quando il contratto contiene una clausola che impone di esperire una procedura di mediazione o conciliazione prima di qualsiasi procedimento giudiziale, l'obbligo si estende anche al ricorso per decreto ingiuntivo.

Nel caso di specie alla violazione della clausola contrattuale di mediazione è seguita anche improcedibilità derivante dalla mancata ottemperanza all'ordinanza soprarichiamata resa dal giudice il 4.2.26 all'esito delle verifiche preliminari.

In ogni caso l'art. 5 sexies del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, a seguito del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 prevede che "*Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.*"

A tale riguardo occorre sottolineare che: "*l'art. 5 sexies, in tema di mediazione statutaria/contrattuale non richiama la specifica norma di cui all'art. 5 bis, regolatrice del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in caso di mediazione obbligatoria ex lege, ma unicamente i commi 2, 5, e 6 dell'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, di conseguenza non vi è quella possibilità di pronunciare sull'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo ottenuto attraverso la violazione*

contrattuale e di posticipare l'esame del merito al previo esperimento del tentativo di mediazione, poiché inosservante degli effetti voluti dal contratto, vincolante ex art. 1372 c.c., attraverso cui le parti si sono imposte di esercitare il loro diritto di agire in giudizio, anche in via monitoria, solo dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di mediazione." (cfr. Tribunale Ancona sez. II, 14/01/2025- n. 33 che richiama Trib. Milano n. 1008/2022 e Trib. Roma n. 20690/2017).

La clausola contrattuale di mediazione ha valore cogente per le parti e se la mediazione stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione ciò determina l'improcedibilità della domanda (cfr. Tribunale di Milano n. 1008/2022; Tribunale Roma n. 20690/2017).

Nello stesso senso anche il Tribunale di Napoli con sentenza n. 2942/2025 in fattispecie analoga di opposizione a decreto ingiuntivo : "…*L'eccezione attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta, non potendosi condividere ex adverso le prospettazioni della convenuta (opposta). In via preliminare, occorre specificare quale sia la natura giuridica della clausola inserita dalle parti all'art. 32 del contratto di subappalto, la stessa dovendo essere correttamente qualificata – non come una clausola compromissoria, ma piuttosto – come una clausola di conciliazione..... Nel caso di specie, invero, le società in causa, con la previsione contrattuale de qua, non hanno stabilito che le controversie nascenti dal contratto medesimo fossero decise da arbitri, ma – piuttosto – hanno inteso subordinare un'eventuale azione in giudizio ad un tentativo di conciliazione, in un'ottica, dunque, collaborativa di risoluzione di possibili contrasti nascenti in merito al contratto….*

…….. Con specifico riguardo poi, al giudizio monitorio – premesso che trattasi di clausola pattizia diversa dalla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 alla quale pertanto non si ritiene applicabile la deroga di cui al comma 5 del predetto art. 5 D.Lgs. 28/10 – l'azione monitoria dell'attrice sostanziale instaurata senza prima ottemperare a quanto stabilito dalla clausola di mediazione convenzionale non è procedibile e l'azione dalla stessa proposta dovrà essere dichiarata improcedibile con la conseguenza che il decreto opposto andrà revocato, restando assorbita ogni altra questione (Tribunale di Ravenna, sentenza del 22.06.2023, n. 431).

L'opposizione va, dunque, accolta e va revocato il decreto ingiuntivo n. 5255/2025 del 06/10/2025, emesso dal Tribunale di Napoli, nella procedura R.G. n. 17770/2025, attesa l'improcedibilità dell'originaria domanda.

Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la peculiarità della questione trattata, l'esaurimento della fase istruttoria-trattazione nel deposito

delle sole memorie ex art.171 ter n. 1 cpc e l'esaurimento della fase decisionale nella decisione della questione preliminare.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella procedura fra le parti in epigrafe così provvede: -dichiara l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 17770/2025 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo - n. 5255/2025 del 06/10/2025, emesso dal Tribunale di Napoli;

-condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro € 120,00 per spese ed € 2540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Napoli, 28.09.2026

Il Giudice

Dott. Carla Hubler

La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.